

A.I.V.E.P.

ASSOCIAZIONE ITALIANA VERDE PENSILE

CODICE DEONTOLOGICO

(Approvato dall'Assemblea Generale ordinaria del)

Indice degli argomenti

Premessa

Principi Generali (art. 1)

Rapporti con l'Associazione (art. 2. 3. 4. 5. 6. 7)

Rapporti fra Soci (art. 8. 9. 10. 11.)

Rapporti con i Committenti (art. 12. 13. 14.)

Uso dei titoli accademici, dei titoli derivanti dalle cariche sociali e dalle qualificazioni (art. 15. 16. 17.)

Uso del logo AIVEP (art. 18)

Uso di immagini (art. 19)

Organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, conferenze (art. 20)

Difesa dei Membri (art. 21)

PREMESSA

Le Norme Deontologiche A.I.V.E.P. Associazione Italiana Verde Pensile

hanno lo scopo di precisare, secondo un modello etico di comportamento comune, i diritti e i doveri dei soci nell'esercizio della loro attività nel campo del verde pensile "professionale", nei rapporti con l'Associazione, nei rapporti con gli altri Soci e nei rapporti con i Committenti

Le norme hanno carattere precettivo e vincolante e l'accettazione del codice deontologico è condizione per l'appartenenza all'Associazione.

La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha l'incarico di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra gli appartenenti all'Associazione e tra questa ed i soci. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il suo verdetto è inappellabile.

Il termine "verde pensile professionale"

definisce la disciplina che applica in maniera scientificamente corretta tecnologie atte a realizzare e mantenere stabilmente nel tempo una copertura vegetale su superfici sia orizzontali sia verticali, sia in interno sia in esterno, prive di contatto con il terreno naturale.

Trattandosi di una disciplina trasversale che utilizza dati e conoscenze di vari settori scientifici e professionali, non è riferibile, ad oggi, ad una specifica categoria professionale.

Il termine "documenti tecnici A.I.V.E.P.

definisce l'insieme delle informazioni integrative o sostitutive, rispetto alla norma UNI 11235, che meglio definiscono alcuni aspetti della progettazione, esecuzione, controllo e manutenzione del verde pensile professionale.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Tutti i soci A.I.V.E.P. (Soci Ordinari Persona Fisica, Soci Qualificati Persona Fisica, Soci Esperti Persona Fisica, Soci Esperti Docenti, Soci Persona Giuridica, Soci Esperti Persona Giuridica, Soci Onorari) riconoscono, a seconda della qualifica, la propria responsabilità nei confronti della promozione, della divulgazione, della progettazione, dell'insegnamento, della produzione di sistemi e componenti e della esecuzione di verde pensile professionale. Riconoscono altresì la propria responsabilità nei confronti degli altri soci, colleghi e committenti e aderiscono ai seguenti principi etici generali:

1 Promuovere e divulgare lo sviluppo del verde pensile professionale

2 Promuovere il proprio lavoro attraverso informazioni precise e corrette

3 Rispettare e divulgare tutte le direttive contenute nelle norme tecniche vigenti e nei documenti tecnici

A.I.V.E.P.

4 Fornire standard professionali operativi, produttivi e di docenza al livello più elevato

5 Sostenere chi opera nel campo del verde pensile professionale

6. Agire imparzialmente nei casi in cui il socio sia chiamato a dare il proprio giudizio professionale in contenziosi e/o contestazioni

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

Art. 2

L'appartenenza all'Associazione comporta collaborazione e rispetto nei riguardi del Consiglio Direttivo Nazionale, o sezionale, dell'Assemblea Generale o sezionale e degli altri Soci.

Art. 3

Il socio è tenuto ad osservare tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 4

Il socio è tenuto ad osservare tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dall'Assemblea sezionale o dal Consiglio Direttivo sezionale, purché tali provvedimenti non siano in contrasto con le linee guida e le delibere degli organi nazionali e di quanto prescritto nello Statuto e Regolamento Nazionale

Art. 5

Ogni socio è consapevole ed accetta che A.I.V.E.P. abbia il dovere di difendere il proprio prestigio vigilando affinché siano osservati da parte di tutti i principi di correttezza e integrità morale e professionale perseguiti dall'Associazione.

Art. 5.1

Il Consiglio Direttivo Nazionale, tramite la Commissione Giudicatrice in carica, potrà richiedere ai Soci Esperti Persona Fisica e ai Soci Esperti Persona Giuridica, durante tutto il periodo di validità delle predette qualifiche, una verifica delle opere di verde pensile professionale progettate e/o da loro realizzate ed ai Soci Esperti Docenti di verificare la qualità delle lezioni tenute sul verde pensile professionale attraverso l'impiego di questionari o interviste ai corsisti.

Art. 5.2

In presenza di non conformità nei confronti delle norme vigenti e dei documenti tecnici A.I.V.E.P. o di comportamento non consono, la Commissione Giudicatrice potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di inviare un richiamo ufficiale al socio e/o di sospendere il titolo di "Socio Esperto"

Art. 5.3

In presenza di grave comportamento lesivo per il buon nome dell'Associazione o nei confronti di altri associati, la Commissione potrà richiedere al Collegio dei Probiviri di valutare il comportamento per un eventuale provvedimento estremo di radiazione dall'Associazione.

Art. 5.4

Sia il provvedimento orientato a far decadere la qualifica di “Socio Esperto” Persona Fisica o di “Socio Esperto” Persona Giuridica o di “Socio Esperto Docente” sia il provvedimento di radiazione dovranno essere approvati e ratificati dall’Assemblea ordinaria o straordinaria nel corso della quale verrà convocato il socio e si procederà in contraddittorio con l’interessato.

Art. 5.5

Il provvedimento di radiazione potrà essere richiesto, inoltre, in presenza di azioni “disonorevoli” compiute da un socio, qualsiasi sia la sua qualifica, o nel caso in cui la condotta del socio costituisca serio ostacolo o pregiudizio al buon andamento della vita dell’Associazione e al suo buon nome.

Tale provvedimento, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, dovrà essere sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri e andrà ratificato dall’Assemblea Generale ordinaria o straordinaria con le stesse procedure esposte al punto precedente.

Art.6

Ai soci potrà essere richiesto di prendere parte a “titolo gratuito” alla vita dell’Associazione, di far parte di Commissioni tecniche, di partecipare in veste istituzionale a Convegni, Seminari, Tavole Rotonde o quant’altro si rendesse necessario per il buon funzionamento dell’ Associazione stessa,

Il socio, con l’accettazione dell’incarico, rinuncia automaticamente a presentare ed a richiedere il pagamento di qualsiasi forma di prestazione professionale.

Un eventuale rimborso spese potrà essere di volta in volta valutato e autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto delle normative fiscali.

Art. 6.1

Nell’espletamento dell’incarico, il socio, nominato a far parte di Commissioni tecniche o di incarichi di qualsiasi natura, deve attenersi al pieno rispetto delle presenti norme nonché di quelle particolari eventualmente emanate in proposito dal Consiglio Direttivo Nazionale o dall’Assemblea Generale.

Art. 6.2

Tutte le opere di ingegno (logo, sito internet, presentazioni istituzionali, documenti vari, ecc.) realizzate a titolo gratuito in qualità di membro del Consiglio Direttivo o come socio A.I.V.E.P. rimarranno, salvo esplicito e specifico accordo scritto fra le parti, di proprietà esclusiva dell’Associazione che avrà il diritto di continuare a utilizzarle o di cessarne l’utilizzo.

Art. 7

Il socio che non partecipa sistematicamente alle Assemblee e non esercita il diritto di elettorato attivo alle votazioni elettive viene meno ad un preciso dovere morale e di responsabilità nei confronti dell’Associazione.

RAPPORTI FRA SOCI

Art. 8

Massima lealtà, correttezza, considerazione, cortesia e spirito di collaborazione sono alla base dei rapporti fra soci al fine di sostenere una comune cultura orientata a difendere il prestigio dell’Associazione e ad armonizzare una identità, pur nella diversità delle figure professionali presenti fra i soci.

Art. 9

Il socio deve astenersi, in ogni circostanza, da apprezzamenti denigratori nei confronti di un altro socio, limitandosi a comunicare al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali comportamenti ritenuti non rispondenti allo Statuto, al Regolamento o al Codice Deontologico. Il Consiglio Direttivo Nazionale deciderà sulla natura dell’esposto e, se lo giudicherà opportuno, sottoporrà il caso al Collegio dei Probiviri.

Art. 10

Il socio non deve compiere atti tendenti a sostituirsi ad altri soci che abbiano già ricevuto, per uno specifico lavoro, l'incarico di progettazione e/o realizzazione e/o fornitura di componenti per il verde pensile o l'incarico di docenza per uno specifico corso.

Art. 11

Il socio deve agire sempre con integrità scientifica, diligenza e onestà riconoscendo nella caratterizzazione interdisciplinare del verde pensile i limiti della propria competenza professionale e ricorrendo all'altrui competenza nelle attività professionali che la richiedano. In tali casi deve risultare chiaramente l'apporto di ciascuno, salvo esplicito accordo fra le parti.

RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 12

Il rapporto con il committente è di natura contrattuale e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza ed espletato secondo scienza, coscienza e diligenza.

Il socio è tenuto a instaurare un rapporto fiduciario con il committente eseguendo diligentemente l'incarico conferitogli. Deve tutelare altresì gli interessi del committente nel miglior modo possibile, purché questi non contrastino con quelli della collettività, dello stesso oggetto di intervento, con la sua professionalità o con il prestigio dell'Associazione.

Art. 13

E' dovere del socio porre in essere ogni azione utile a rimuovere eventuali ostacoli tecnici e contrattuali per garantire una corretta realizzazione del verde pensile professionale, in coerenza con le norme vigenti e con i documenti tecnici AIVEP, attivando e documentando tali iniziative presso i committenti, i progettisti principali, le imprese costruttrici ed ogni altra figura con ruolo di responsabilità e potere decisionale.

Art.14

Il socio deve cercare di fornire il più alto livello professionale in ogni situazione o contingenza. Deve, inoltre, curare particolarmente il proprio aggiornamento professionale per garantire una elevata qualità nello svolgimento dell'incarico affidatogli.

USO DEI TITOLI ACCADEMICI, DEI TITOLI DERIVANTI DALLE CARICHE SOCIALI, E DEI TITOLI DERIVANTI DALLE QUALIFICAZIONI

Art. 15

L'appartenenza all' A.I.V.E.P. non dà diritto ad alcun titolo né professionale, né accademico.

I Soci per la loro qualifica accademica e/o professionale faranno riferimento ai rispettivi titoli di studio e/o accademici e agli Ordini e/o Collegi e/o Associazioni d'appartenenza.

Salvo espressa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, l'uso improprio dei titoli costituisce infrazione alle presenti norme.

Art. 16

L'uso dei titoli derivanti dalle cariche sociali, anche delle sezioni (Presidente, Vicepresidente, Consigliere, ecc..) è consentito, durante il triennio in carica:

all'interno dell'Associazione

- nei comunicati ufficiali dell'Associazione
- in tutte le occasioni in cui si rappresenta in veste istituzionale l'Associazione
- in occasione di partecipazioni a Convegni e Seminari
- nelle "pagine istituzionali" di riviste tecniche, negli articoli e nelle interviste di carattere tecnico, previa segnalazione e autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale
- nel curriculum vitae

Art. 17

Una volta superato l'esame di fronte alla Commissione Giudicatrice, il Socio Esperto Persona Fisica, il Socio Esperto Persona Giuridica ed il Socio Docente riceveranno un tesserino di identificazione con validità triennale. Il tesserino dovrà essere restituito alla scadenza per essere rinnovato o distrutto.

L'uso dei titoli derivanti dalle predette qualificazioni è ammesso solo nelle situazioni di seguito elencate esclusivamente durante il periodo di validità delle qualifiche.

Art. 17. 1

L'uso del titolo di "Socio Esperto" Persona Fisica è consentito:

- nel curriculum vitae
- sui biglietti di visita
- sulla carta da lettere
- nella pubblicità informativa
- nei preventivi e nei progetti che rispettino pienamente le direttive contenute nelle norme vigenti (utilizzando eventualmente il timbro fornito dall'Associazione)
- quando il socio rappresenta in veste istituzionale l'Associazione o ha ottenuto il patrocinio dall'Associazione per un evento;
- nelle "pagine istituzionali" di riviste tecniche, negli articoli e nelle interviste di carattere tecnico, previa segnalazione e autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- all'interno del proprio sito internet, il cui contenuto tecnico rispetti le direttive delle norme vigenti e dei documenti tecnici AIVEP;

A.I.V.E.P. ha il diritto ed il dovere di effettuare in ogni momento dei controlli al fine di verificare il corretto utilizzo delle qualifiche da parte dei soci.

Art. 17.2

L'uso del titolo di "Socio Esperto" Persona Giuridica è consentito esclusivamente durante il periodo di validità della qualifica:

- nel curriculum vitae
- sulla carta intestata
- nei preventivi che rispettino pienamente le direttive contenute nelle norme vigenti (utilizzando il timbro fornito dall'Associazione)
- nei convegni e seminari aziendali i cui contenuti tecnici rispettino le direttive delle norme vigenti e dei documenti tecnici AIVEP
- nei corsi interni aziendali i cui contenuti tecnici rispettino le direttive delle norme vigenti e dei documenti tecnici A.I.V.E.P.

all'interno del sito internet aziendale, il cui contenuto tecnico rispetti le direttive delle norme vigenti e dei documenti tecnici A.I.V.E.P., evidenziando chiaramente il nome/nomi del tecnico referente

nelle "pagine istituzionali" di riviste tecniche, negli articoli e nelle interviste di carattere tecnico, previa segnalazione e autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale

nella pubblicità istituzionale

A.I.V.E.P. ha il diritto ed il dovere di effettuare in ogni momento dei controlli al fine di verificare il corretto utilizzo delle qualifiche da parte dei soci.

Art. 17.3

L'uso del titolo di "Socio Esperto Docente" è consentito esclusivamente durante il periodo di validità delle qualifiche:

nel curriculum vitae

nelle docenze in corsi promossi dall'AIVEP o in corsi che abbiano ottenuto il patrocinio AIVEP

sui biglietti di visita

sulla carta da lettere

nella pubblicità informativa

nei preventivi e nei progetti che rispettino pienamente le direttive contenute nelle norme vigenti (utilizzando il timbro fornito dall'Associazione) quando il socio rappresenta in veste istituzionale l'Associazione o ha ottenuto il patrocinio dall'Associazione per un evento

nelle "pagine istituzionali" di riviste tecniche, negli articoli e nelle interviste di carattere tecnico, previa segnalazione e autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale

all'interno del proprio sito internet, il cui contenuto tecnico rispetti le direttive delle norme vigenti e dei documenti tecnici A.I.V.E.P.

A.I.V.E.P. ha il diritto ed il dovere di effettuare in ogni momento dei controlli al fine di verificare il corretto utilizzo delle qualifiche da parte dei soci.

Art. 17.4

L'uso del titolo di "Socio Qualificato" è consentito esclusivamente durante il periodo di validità della qualifica:

nel curriculum vitae

nelle "pagine istituzionali" di riviste tecniche, negli articoli e nelle interviste di carattere tecnico previa segnalazione e autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

USO DEL LOGO AIVEP

Art. 18

L'utilizzo del logo A.I.V.E.P è consentito:

in occasione di uno specifico evento per il quale il socio abbia ottenuto il patrocinio A.I.V.E.P.

□ l'utilizzo del logo A.I.V.E.P. all'interno dei siti internet personali e/o aziendali e nella pubblicità istituzionale da parte dei Soci "Esperti" richiede l'autorizzazione scritta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Qualsiasi altro utilizzo del logo A.I.V.E.P. deve essere espressamente autorizzato per iscritto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo

L'uso improprio del logo, ad esempio sulla carta intestata o biglietti di visita, costituisce infrazione alle presenti norme e potrà essere perseguito a norma di legge.

USO DELLE IMMAGINI

Art. 19

Le immagini di verde pensile scelte dall'A.I.V.E.P e fornite dai propri soci per essere utilizzate a scopo istituzionale (sito, opuscoli , poster, locandine, inviti per convegni, ecc.) non potranno in alcun modo essere corredate dal nome o logo del progettista o dell'azienda produttrice del sistema utilizzato o dei componenti forniti o dell'azienda realizzatrice, salvo espressa autorizzazione scritta, per casi particolari, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Per tutte le iniziative di carattere personale dei soci (libri, articoli tecnici, redazionali, o simili) la decisione sulle didascalie spetterà all'autore, in accordo con la normativa a tutela della proprietà intellettuale. Non potranno, in alcun caso, essere utilizzate immagini pubblicate sul sito, senza autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI TAVOLE ROTONDE O CONFERENZE

Art. 20

I Soci Persona Fisica e/o i Soci Persona Giuridica produttori di sistemi o di componenti per la realizzazione di verde pensile professionale, hanno il diritto di organizzare individualmente convegni, seminari, tavole rotonde, conferenze ecc. finalizzate alla promozione e divulgazione dei propri sistemi o componenti.

Qualora venisse richiesto il patrocinio A.I.V.E.P. per uno specifico evento, il socio organizzatore è tenuto ad anticipare l'evento alla segreteria dell'Associazione almeno un mese prima della data stabilita per l'evento stesso.

Il presidente o il Consiglio Direttivo Nazionale, dopo aver preso visione del contenuto tecnico dell'evento, valuteranno di volta in volta, a loro insindacabile giudizio, l'opportunità di concedere il patrocinio dell'Associazione divulgando eventualmente la notizia sul sito A.I.V.E.P.

DIFESA DEI MEMBRI

Art. 21

A.I.V.E.P si impegna a sostenere esclusivamente "moralmente" in sede di Assemblea i soci oggetto di accuse ingiustificate sull'osservanza del presente Codice.

Il presente Codice è costituito da un Indice degli argomenti, una premessa e 21 articoli.